Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord

N. 1352/16 OS

Oggetto: Tirocini formativi previsti dall'art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98 e succ. mod.

E' intenzione di questo Ufficio procedere allo svolgimento dei tirocini formativi previsti dall'art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013, n. 98 e succ. mod..

Tutti coloro che hanno interesse a svolgere il predetto tirocinio potranno manifestare **entro il 31 ottobre 2016** la propria disponibilità attraverso la compilazione del modulo allegato, che sarà disponibile sul sito della Procura della Repubblica di Napoli Nord www.procuranapolinord.it .
Le convocazioni per l'inizio del tirocinio avverranno nel mese di novembre 2016.

Sulla base dei criteri di priorità previsti dalla legge indicata in oggetto, potranno essere ammessi coloro che:
- abbiano riportato una media di almeno *27/30* negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo,
- abbiano ottenuto un punteggio di laurea non inferiore a *105/110,*
- non abbiano compiuto i trenta anni di età.

Qualora non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei predetti requisiti, si riconoscerà preferenza, nell'ordine, al punteggio di laurea, alla media degli esami indicati, e alla minore età anagrafica. A ulteriore parità, si attribuirà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Allo scopo di assicurare omogeneità ai percorsi formativi e piena sinergia con le attività dei magistrati dell'Ufficio, tenuto conto di quanto disposto dalla risoluzione del 29.4.2014 del Consiglio Superiore della Magistratura, si è proceduto alla nomina del coordinatore dei tirocini nella persona del Procuratore Aggiunto, dottor Domenico Airoma ed alla predisposizione di un mansionario (che si allega) contenente la disciplina, in linee generali, lo svolgimento ed il contenuto del percorso formativo dei tirocinanti.

Lo *stage* potrà essere interrotto in ogni momento dal capo dell' Ufficio anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell' Ufficio, nonché per l'immagine e il prestigio dell'Ordine Giudiziario.

Al termine dello *stage*, il magistrato formatore redigerà una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmetterà al capo dell' Ufficio.
L'attestazione dell'esito positivo dello *stage* costituirà:

a) titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario (mentre, per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio, questo sarà valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale; per il medesimo periodo esso sarà valutato ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del D.Lgv. 17 novembre 1997, n. 398);
b) titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della Giustizia Amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato (per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato esso costituirà titolo di preferenza a parità di titoli e di merito);
c) titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
d) titolo per essere nominato giudice di pace anche in assenza del superamento dell'esame di abilitazione per la professione forense.

I tirocinanti avranno i seguenti obblighi:

a) garantire una presenza in Ufficio di almeno 20 ore e quattro giorni settimanali, secondo un calendario che sarà determinato al momento dell' inizio del percorso formativo e della redazione del progetto formativo;
b) si applica ai tirocinanti l'articolo 15 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (in particolare, per i tirocinanti ammessi ai sensi dell'art. 73 D.L. 21.6.2013, n.69, essi sono obbligati alla riservatezza ed al riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e d'astenersi dalla deposizione testimoniale);
c) non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale eventualmente svolgono il tirocinio;
d) non potranno esercitare attività professionale innanzi l'Ufficio ove lo stesso si svolge, né potranno rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Si rammenta che lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Agli ammessi allo *stage* potrà essere attribuita una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota

prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del Decreto-Legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2008, n. 181, nei limiti delle risorse a tale fine destinate dal Ministro della Giustizia, che, con decreto interministeriale del 15 ottobre 2015, ha fissato i requisiti per l'attribuzione delle borse di studio.

Manda alla Segreteria per l'inserimento sul portale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, per l'affissione sull'Albo Pretorio del Tribunale di Napoli Nord.

Aversa, 28 luglio 2016

Il Procuratore della Repubblica
Francesco Greco

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord

TIROCINI FORMATIVI
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI NORD
~~~~~~
MANSIONARIO

Quest'Ufficio ritiene di dover seguire le indicazioni contenute nella delibera plenaria del 29.04.2014 adottata dal CSM e di procedere alla elaborazione di un mansionario, la cui creazione, pur non essendo richiesta da alcuna norma, viene auspicata da parte del CSM nell'ultima risoluzione intervenuta.
E ciò, con particolare riguardo all'obiettivo, per un verso, di assicurare un adeguato e proficuo percorso formativo in vista della partecipazione dei tirocinanti all'esame per l'esercizio della professione forense e ai concorsi pubblici, tra i quali quello per l'accesso in magistratura; e, per l'altro, di inserire siffatti percorsi formativi nel complesso delle attività dell'Ufficio in maniera sinergica e sintonica, onde conseguire effetti positivi sull'andamento dell'attività giurisdizionale.

Conformemente a quanto auspicato dal Consiglio Superiore della Magistratura, si ritiene, poi, opportuno suddividere il periodo di tirocinio in tre fasi, di complessità crescente, in modo da tenere conto dell'incremento di capacità del tirocinante derivante dallo svolgimento della fase precedente.
Le indicazioni fornite, peraltro, costituiranno delle linee guida per il magistrato affidatario, sempre suscettibili di adattamento in considerazione delle peculiarità del singolo tirocinante.

Al fine di non confinare la formazione su un piano esclusivamente pratico, nel corso del tirocinio è poi prevista la partecipazione del tirocinante ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati, nonché ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati ed organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura.
Del pari, è prevista la partecipazione a sessioni formative e workshop interni all'Ufficio, anche allo scopo di condividere le esperienze maturate e valutare gli orientamenti giurisprudenziali formatisi.

A conclusione di ogni periodo è prevista una sessione plenaria di verifica del lavoro svolto, coordinata dal Procuratore Aggiunto, dottor Domenico Airoma.

Primo periodo di tirocinio

In questa fase il tirocinante dovrà principalmente occuparsi delle attività di supporto nella fase dell'esame dei fascicoli pendenti in fase di indagini.

In particolare egli si occuperà:
a) della complessiva analisi dei fascicoli pendenti sul ruolo del singolo magistrato, verificando quelli per i quali sia possibile addivenire a forme rapide di definizione per improcedibilità o per estinzione del reato, previo studio e discussione dei relativi istituti;
b) della redazione di bozze di provvedimenti, previa analisi degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali concernenti le diverse fattispecie di reato esaminate;
c) della selezione degli atti da trasmettere al giudice a sostegno delle varie richieste.

Egli inoltre verrà avviato dal magistrato affidatario all'utilizzo degli strumenti informatici presenti nell'Ufficio.

Secondo periodo di tirocinio

Nella seconda fase il tirocinante svolgerà anche un ruolo di supporto al magistrato affidatario nella gestione dell'attività di udienza, sia camerale che dibattimentale, collaborando con lo stesso nella redazione di eventuali memorie da sottoporre all'attenzione del giudice, nonché nella preparazione dell'esame dei testimoni e degli imputati.

Egli inoltre, possedendo i titoli di cui all'art. 72, comma I, lett. a), Ord. Giud., svolgerà funzioni di pubblico ministero di udienza innanzi al giudice monocratico.

In particolare, egli supporterà il magistrato affidatario:
a) nella preparazione delle udienze, con studio dei fascicoli assegnatigli;
b) nella ricostruzione della vicenda sottoposta alla cognizione del giudice, mediante la redazione di una "scheda del procedimento";
c) nella individuazione e nello studio delle possibili questioni preliminari che potranno insorgere;
d) nella verifica degli adempimenti preliminari all'udienza (citazione testi, estrapolazione della documentazione da produrre a dibattimento e redazione di un indice ragionato della stessa);
e) nella raccolta (anche attraverso il ricorso agli appositi strumenti informatici) e nell'esame dei verbali di udienza dibattimentale, predisponendo apposite schede ai fini della requisitoria finale;
f) nello studio e nell'analisi delle varie questioni di diritto sostanziale emerse nel corso del dibattimento e da affrontare al fine di sostenere l'accusa in giudizio.

Terzo periodo di tirocinio

Nel terzo periodo, attesa la maggiore autonomia conseguita, potranno essere affidati al tirocinante, accanto alle attività proprie delle prime due fasi, anche compiti più complessi, quali l'esame delle decisioni adottate da parte degli organi giudicanti, al fine di collaborare con il magistrato affidatario alla redazione degli atti di impugnazione.

In particolare, egli supporterà il magistrato affidatario:
a) nell'esame dei provvedimenti emessi dagli organi giudicanti, redigendo apposite schede nelle quali riportare gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali favorevoli e contrari alle soluzioni adottate;
b) nella redazione di minute dei provvedimenti di gravame.